



Roma, 22.10.2014

Ufficio: DIR
Protocollo: 201400005701/AG
Oggetto: **Utilizzo della PEC nelle comunicazioni tra Ordini e iscritti - chiarimenti del Ministero**
Circolare n. 9031

SS
ORD
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

*Il Ministero ha chiarito che la PEC sostituisce a tutti gli effetti
la raccomandata cartacea con avviso di ricevimento,
anche nelle comunicazioni relative ai procedimenti disciplinari.*

Come a suo tempo già evidenziato nella circolare federale n. 7477 del 22.12.2009, il D.L. 185/2008, convertito con la legge 2/2009, ha previsto l'utilizzo della posta elettronica per tutte le comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni, i professionisti iscritti agli albi e le imprese costituite in forma societaria.

In considerazione dei sopravvenuti dubbi interpretativi circa la possibilità di inviare con modalità telematica anche quelle comunicazioni per le quali l'art. 79 del DPR 221/1950 richiede espressamente la raccomandata A/R (es. comunicazioni agli iscritti relative ai procedimenti disciplinari e convocazione degli iscritti ai fini della cancellazione per morosità), la Federazione ha ritenuto opportuno porre la questione alla Commissione Centrale degli esercenti le professioni sanitarie (CCEPS) presso il Ministero della Salute.

Il Dicastero, con nota del 23 settembre u.s. (cfr all. 1), ha definitivamente chiarito che la PEC sostituisce a tutti gli effetti di legge la raccomandata cartacea con avviso di ricevimento. Pertanto gli Ordini potranno legittimamente effettuare con la PEC tutte le comunicazioni con gli iscritti, per le quali è prevista la raccomandata A/R e, specificamente, tutte le comunicazioni relative ai procedimenti disciplinari e le convocazioni ai fini della cancellazione per morosità.

Federazione Ordini Farmacisti Italiani

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093

c/c POSTALE 28271005 – CODICE FISCALE n° 00640930582

e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it

Nella medesima nota è stato, inoltre, ribadito che chiunque risulti iscritto in un Albo o elenco di professionisti è tenuto ad attivare una PEC, nonché a renderla nota all'Ordine di appartenenza che la utilizzerà per tutte le comunicazioni.

Pertanto, i professionisti, al momento dell'iscrizione, dovranno comunicare, dopo averlo attivato, il proprio indirizzo professionale di posta elettronica certificata (ovvero non quello fornito gratuitamente dal Governo per i cittadini), qualora l'Ordine di riferimento non lo renda disponibile direttamente.


Considerato, dunque, che, come precisato anche dalla stessa Commissione, la violazione del suddetto obbligo comporta una responsabilità disciplinare, gli Ordini provinciali sono tenuti ad attivare i relativi procedimenti nei confronti degli iscritti che non rispettino tali disposizioni normative.

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Sen. Andrea Mandelli)

All. 1




Ministero della Salute

Direzione Generale delle professioni sanitarie e
delle professioni del Servizio sanitario nazionale
D.P. - Direzione
Commissione Centrale Esistenti Professioni Sanitarie
CCEPS e posteggiati ai sensi dell'art. 10

GGPROF III 2014 12000

Reg. Min. 10/10/2014



OGGETTO: Utilizzo posta elettronica certificata nelle comunicazioni tra Ordini provinciali e iscritti agli albi e relativa giurisprudenza Commissione centrale degli esercenti le professioni sanitarie (CCEPS)

Si fa riferimento alla nota del 25 luglio 2014, con la quale codesta Federazione ha chiesto chiarimenti circa l'equiparazione, agli effetti di legge, tra la raccomandata cartacea con avviso di ricevimento e la posta elettronica certificata, per tutte le comunicazioni degli Ordini con i propri iscritti, nonché quale sia l'orientamento della CCEPS sia nei procedimenti disciplinari che in quelli giurisdizionali attribuiti alla propria competenza.

Al riguardo, l'art. 48 del d.lgs. n. 82/2005 (C.A.D.) prevede espressamente che la trasmissione del documento informatico per via telematica equivale alla raccomandata postale e pertanto viene accettata pienamente dalla normativa italiana per tutte le comunicazioni ufficiali, quali notifiche di contratti fra privati, provvedimenti della pubblicazione amministrazione, recapito di atti giudiziari e fra le parti legali.

Inoltre la PEC offre maggiori garanzie legali della raccomandata A/R, perché, oltre a certificare la trasmissione, attesta la data e l'ora dell'invio e della ricezione, l'integrità del contenuto della comunicazione comprensivo degli allegati, la tracciabilità della casella del mittente, la certezza sulla destinazione dei messaggi, assicurando anche costi inferiori rispetto alle raccomandate.


In aggiunta a quanto sopra indicato, si rammenta a codesta Federazione che l'art. 16 del d.l. n. 185/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 2/2009, prevede espressamente che i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunichino ai rispettivi Ordini o Collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e

I predetti enti pubblici pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata. Ne segue che chiunque risulta iscritto in un albo o elenco di professionisti è tenuto ad attivare una PEC e comunicarla all'Ordine di appartenenza per tutte le trasmissioni.

Fra l'altro, il suddetto quadro normativo è stato ulteriormente consolidato dal d.l. n. 179/2012, c.d. "Decreto Crescita 2.0", coordinato con la legge di conversione n. 221/2012, e con il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 Marzo 2013, che hanno previsto l'istituzione, presso il predetto Ministero, di un pubblico elenco denominato indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) dei professionisti. Tale elenco, costantemente aggiornato con i dati provenienti dagli Ordini e dai Collegi di appartenenza, nelle modalità stabilite dalla legge, accoglie tutti gli indirizzi di PEC dei professionisti presenti sul territorio italiano ed è diretto a coloro che abbiano la necessità di ottenere l'indirizzo PEC di un professionista, nonché per lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e i professionisti in modalità telematica.

In conclusione, atteso che la responsabilità disciplinare sorge per l'inosservanza, oltre che delle norme deontologiche, anche delle norme giuridiche e tecniche che governano l'attività del sanitario, si fa presente che a tutt'oggi non vi sono precedenti giurisprudenziali della CCEPS relativi alla mancata attivazione della posta elettronica certificata da parte degli iscritti agli albi.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Teresa Camera



GD